



## CITTÀ DI CAVARZERE

Provincia di Venezia  
C.A.P. 30014 CAVARZERE - Via Umberto I, 2  
Cod. Fisc. e P. IVA 00194510277  
Tel. 0426 317111 - Fax 0426 310757  
e-mail [comune@comune.cavarzere.ve.it](mailto:comune@comune.cavarzere.ve.it)  
sito [www.comunecavarzere.it](http://www.comunecavarzere.it)

ALLEGATO A)

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DAL 1.1.2018 AL 31.12.2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE

## Art. 1) OGGETTO

Il concessionario dovrà garantire:

- Servizio educativo;
- confezionamento pasti;
- coordinamento psicopedagogico;
- servizio di pulizia degli ambienti dell'Asilo Nido;
- fornitura derrate alimentari
- acquisto materiale ludico-didattico
- gestione informatizzata del servizio

L'Asilo Nido comunale accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi; è funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (garantendo l'apertura nel periodo di carnevale).

Deve inoltre essere garantita l'apertura dell'Asilo nido durante il periodo estivo per 20 gg all'anno nel mese di luglio con i seguenti orari :

dalle ore 7,30 alle ore 11,30 (senza pasto)

dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (con pasto)

## Art. 2) LUOGO DI ESECUZIONE

Vengono dati in concessione i locali dell'asilo nido comunale di via Circonvallazione n. 25, di cui alla planimetria allegata al presente Capitolato.

Si precisa che con determinazione n. 110 in data 12.5.2017 del settore Governo del Territorio è stato conferito un incarico professionale per l'esecuzione lavori di riqualificazione dell'Asilo al fine di ottenere il Certificato Prevenzioni Incendi (CPI), il cui rilascio è previsto entro l'1.1.2018; con determinazione del Settore Governo del Territorio n. 145 in data 27.6.2017 sono stati affidati a ditte varie lavori di adeguamento e messa in sicurezza relativamente alla normativa antincendi.

Si precisa inoltre che l'esecuzione dei lavori di riqualificazione avverrà a carico dell'Ente Comunale tra il 3.7.2017 ed il 13.9.2017.

## Art. 3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I servizi devono essere gestiti nel rispetto dei contenuti della L.R. 23.04.1990 n. 32 e L.R. 22/2002, del Regolamento Comunale per il servizio dell'Asilo Nido approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 24.9.2007, della vigente carta dei Servizi e delle norme del presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti, emanati ed emanandi, nulla escluso o riservato, nonché per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Si precisa che alla data dell'1.1.2018 saranno presenti tutti i requisiti dei locali adibiti ad Asilo Nido necessari per l'accreditamento della struttura presso la Regione Veneto.

#### **Art. 4) FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE ED ACCREDITAMENTO**

Il contratto di concessione è finanziato mediante la riscossione diretta del concessionario dall'utenza.

Il rapporto di concessione prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il concessionario provvederà a recuperare le rette del nido direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico, al netto di eventuali riduzioni concesse dal Comune in base alla fascia ISEE.

La differenza tra la tariffa ordinaria o part time e quella applicata all'utenza per disagio sociale sulla base della fascia ISEE, secondo e terzo figlio e le altre agevolazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale che approva le tariffe, sarà trasferita dall'amministrazione comunale al concessionario entro 45 giorni dalla presentazione dei registri di presenza mensili e relativa fattura.

Ciascuna fattura dovrà riportare il CIG, dovrà essere intestata al Comune e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'Istituto di Credito presso cui effettuare i pagamenti.

Prima di procedere al pagamento della fattura dovrà essere verificata da parte del Comune la regolarità del DURC, anche attraverso strumenti informatici.

Visto che alla consegna dei locali vi sarà la presenza dei requisiti strutturali e delle reti tecnologiche impiantistiche previste per l'accreditamento regionale, la ditta concessionaria si impegna ad attivarsi per ottenere l'accreditamento regionale ai sensi della D.G.R. 84/2012.

Qualora ad ottenuto accreditamento la regione Veneto rilasci un contributo annuale, tali somme verranno detratte da quanto dovuto dall'Ente locale a titolo di concessione.

La Giunta Comunale annualmente può stabilire di utilizzare quote del contributo della Regione per migliorie del progetto educativo in conto gestione ordinario, o migliorie strutturali e di ausili educativi.

#### **Art. 5) VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

Il valore presunto della concessione è stato calcolato sulla base dell'attività condotta per l'esercizio contabile 2016.

L'attività di gestione dell'Asilo si suddivide in due periodi, l'Asilo ordinario dal mese di settembre al mese di giugno e quello dell'Asilo estivo nel mese di luglio.

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'Asilo Nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale, essendo subordinato a circostanze non prevedibili (n. iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario, ecc...) viene individuato con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato come specificato nel prospetto che segue.

Si precisa che i conteggi sono desumibili dagli allegati prospetti "Consuntivo anno 2016 – contabilità gestione Asilo nido" e "Consuntivo anno 2016 – contabilità gestione "Nido Estate".

Dall'analisi contabile di costi/ricavi dell'esercizio anno 2016 della gestione dell'Asilo risulta che il **costo unitario medio** è di:

Asilo ordinario: € 519,02 x 34,50 bambini=17.906,19 x 10 mesi = €179.061,90 x 3 anni = € 537.185,70 asilo ordinario;

Asilo estivo: € 455,82 x 21 bambini = 9.572,26 annui X 1 mesi (luglio) = € 9.572,26 x 3 anni = € 28.716,78 asilo estivo.

**TOTALE € 565.902,48 con opzione di rinnovo per ulteriori anni tre pari ad € 565.902,48.**

**VALORE STIMATO COMPLESSIVO: € 1.131.804,96**

Su tali costi unitari medi la ditta partecipante alla procedura di concessione del servizio in oggetto, dovrà formulare le relative percentuali di ribasso. I conseguenti risultati corrisponderanno al **contributo mensile** (c.d. contributo al costo di gestione del servizio) che l'Amministrazione comunale riconoscerà alla ditta concessionaria, secondo il seguente prospetto:

- Asilo ordinario: (€ 519,02 – ribasso percentuale) per n. \_\_\_\*\_\_\_ bambini X 10 mesi x 3 anni;
- Asilo estivo: (€ 455,82 – ribasso percentuale offerto) x n. 21 bambini x 1 mesi (luglio) x 3 anni.
- 

**\* Si precisa che il numero dei bambini utenti "Asilo nido" risulta dalle effettive iscrizioni alla data del 15.09. di ogni anno scolastico, mentre gli utenti "Nido Estate" si riferiscono ai dati dell'anno 2016.**

Il pagamento sarà a rate mensili.

Qualora il concessionario raggiunga il massimo di iscritti autorizzati per la struttura (n. 52) avrà un incremento dei costi relativo al personale di n. 2 maestre di cui una a tempo pieno e una a tempo parziale e per spese alimentari e di igiene per un importo complessivo di circa € 40.000. Mantenendo costanti i margini di redditività, il contributo complessivo dell'ente non potrà in nessun caso essere superiore a € 220.000,00 annui.

Le stime demografiche non consentono previsioni ottimistiche.

Il concessionario potrà recedere dal contratto se il numero degli iscritti sarà inferiore a 25.

#### **Art. 6) DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata dell'appalto viene determinata in anni 3 (tre) con decorrenza dal 1.1.2018 e termine il 31.12.2020 con opzione di rinnovo per ulteriori anni tre

#### **Art. 7) APPROVAZIONE TARIFFE**

Con deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 23.3.2016 sono state confermate le tariffe del servizio Asilo Nido;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 11.5.2016 sono state approvate le tariffe relative all'Asilo Nido Estate.

Le tariffe vengono approvate ogni anno dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 8) FINALITA' EDUCATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO**

I servizi di Asilo Nido Comunale sono improntati a promuovere una cultura del bambino, considerato come persona speciale, unica, portatrice di bisogni individuali e valori collettivi, e ad attuare un servizio educativo rispondente ai bisogni di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psicofisico.

Coerentemente con la propria funzione di servizio alla collettività, svolgono altresì un ruolo di riferimento e di sostegno educativo nei confronti delle famiglie e si configurano come specifico luogo educativo che ha nella propria funzione l'obiettivo di promuovere e sviluppare il percorso di crescita globale del bambino oltre ad implementare una cultura dell'infanzia orientata al rispetto dei diritti dei bambini.

Nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria avrà cura di perseguire l'obiettivo di offrire al bambino un ambiente accogliente e protettivo, garantendo le cure necessarie al suo benessere quotidiano e fornendo strumenti per un equilibrato sviluppo psicofisico.

#### **Art. 9) LINEE PROGETTUALI E PEDAGOGICHE**

Nella declinazione delle linee progettuali e pedagogiche, così come nello sviluppo operativo del servizio di Asilo Nido Comunale, l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di garantire una esplicita ed evidente valenza psicopedagogica elaborata in riferimento a costrutti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti ed aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale.

Il progetto educativo dovrà perseguire l'obiettivo generale di offrire al bambino un'opportunità educativa che lo sostenga nello sviluppo delle competenze in ambito relazionale-affettivo, cognitivo, motorio e linguistico, attraverso esperienze di gioco e condivisione sociale con i bambini ed educatori di riferimento, con particolare attenzione allo sviluppo delle varie fasi di apprendimento considerato come processo di costruzione soggettiva e nel gruppo, in cui ogni bambino, come ogni essere umano, è costruttore attivo di saperi, competenze ed autonomie, attraverso originali processi di apprendimento che privilegino le strategie di ricerca, confronto e partecipazione.

Il rispetto dell'individualità di ogni singolo utente, della provenienza etnico-culturale, dell'età anagrafica di riferimento dovrà essere garantito costantemente anche nelle singole prassi educative quotidiane.

L'elaborazione dei percorsi educativi e l'organizzazione degli spazi e dei tempi del servizio dovranno essere fondati sul principio di osservazione della realtà ovvero delle competenze e delle personalità dei piccoli utenti, analisi del tessuto socio culturale nel quale il servizio si colloca e della struttura fisica comprensiva di arredi e materiali disponibili.

Ogni partecipante all'esperienza educativa del servizio dovrà avere la possibilità di potersi esprimere al meglio sperimentando opportunità educative utili al proprio sviluppo psicofisico.

Il servizio dovrà collocarsi nello scenario territoriale come un luogo nel quale poter vivere esperienze di crescita, dovrà quindi caratterizzarsi per la disponibilità a collaborare con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli e per l'attenzione nel supportare, in generale, le famiglie che dovessero evidenziare situazioni di disagio e di bisogno.

Il servizio dovrà quindi configurarsi come credibile contesto di vita per i bambini che lo frequentano e pertanto sarà caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psicofisico, armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino; piano che sappia sapientemente dosare momenti di intimità e di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione organizzati a piccoli gruppi ed in angoli appositamente predisposti.

#### **Art. 10) INDICAZIONI METODOLOGICHE - DIDATTICHE**

I servizi dovranno essere eseguiti sulla scorta delle linee metodologiche – didattiche di seguito enunciate.

L'ambientamento del bambino sarà graduale e sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona della famiglia delegata, attraverso modalità e tempi programmati dal Coordinatore del Servizio, tenuto conto delle esigenze correlate all'età anagrafica dei piccoli utenti.

L'obiettivo principale di tale procedura si identificherà nel favorire l'adattamento del bambino al nuovo ambiente ed alle nuove figure di riferimento.

La scansione dei tempi della giornata dovrà prevedere i momenti dell'accoglienza e del ricongiungimento, i momenti di igiene personale e di cura, i momenti di gioco libero e strutturato, le proposte educative e laboratoriali e tutti quei momenti di interazione tra adulto e bambino che si riassumono nella routine del servizio.

Il ritmo e la ripetizione quotidiana saranno garanzia per il bambino nel ritrovare e riconoscere nel nido il luogo sicuro ed alternativo all'ambito familiare.

Gli spazi e l'organizzazione delle proposte educative dovranno essere funzionali, insieme alla costante relazione con gli educatori di riferimento, alla costruzione di un sistema educativo certo e gratificante per il bambino.

La relazione con le famiglie dovrà essere garantita da momenti di scambio quotidiano con gli operatori, da colloqui individuali, da momenti di festa (Natale, fine anno etc..), da laboratori bambino/genitori e da incontri a tema con esperti, il tutto in un clima di disponibilità e fiducia.

### **Art. 11) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO**

Il concessionario dovrà fornire il servizio educativo ordinario in conformità al Progetto Educativo presentato in sede di partecipazione all'appalto, redatto conformemente ai criteri della Regione Veneto.

Gli elementi descrittivi ed organizzativi del servizio educativo dovranno essere i seguenti:

- esso potrà accogliere fino ad un massimo di 52 bambini provenienti dalla graduatoria comunale;

- la programmazione delle attività della giornata al Nido dovrà rispettare gli obiettivi e le finalità proprie dei Servizi alla Prima Infanzia;

- i bambini saranno di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi e comunque dell'età prevista per l'iscrizione al nido secondo le disposizioni del Regolamento comunale dell'Asilo Nido;

- nell'Asilo dovranno essere organizzate sezioni di bambini secondo il numero e l'età degli iscrivendi, mantenendo costante il rapporto numerico educatore/bambino previsto per le diverse fasce d'età ;

- il servizio dovrà essere effettuato secondo il calendario scolastico regionale veneto (viene garantita l'apertura nei giorni di carnevale).

Il servizio non sarà svolto nei giorni festivi e nelle vacanze di Natale e Pasqua.

### **Art. 12) SERVIZI AGGIUNTIVI**

Al di fuori dei servizi ordinari richiesti con le caratteristiche descritte nel precedente art. 11, il concessionario potrà offrire servizi aggiuntivi anche ad un'utenza di età compresa tra i 3 e 5 anni.

### **Art. 13) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE**

La pulizia dei locali deve essere effettuata a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi. I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

La pulizia, i cui prodotti sono a totale carico del concessionario, comprende quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri e le porte, i radiatori, le pareti lavabili e gli interventi devono rispettare i parametri sotto riportati:

---

#### ***PRESTAZIONI A FREQUENZA GIORNALIERA ASILO NIDO (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)***

---

- a) Arieggiatura ambienti;
- b) Eventuale sistemazione e pulizia dei giochi utilizzati dai bambini;
- c) Svuotamento in appositi sacchi di plastica dei recipienti portarifiuti, cestini, nel rispetto della raccolta differenziata;
- d) Spazzamento a umido con garze monouso;
- e) Lavaggio di tutte le pavimentazioni con pulizia accurata di bordi e angoli;
- f) Aspirazione e battitura di tappeti, zerbini e materiali tessili
- g) Disinfezione accurata dei punti di contatto con panni in microfibra (maniglie porte, interruttori, porte, ecc);
- h) Deragnatura a vista di pareti e soffitti;
- i) Spolveratura e pulizia a umido, mediante panni imbevuti di detergenti disinfettanti adatti e panni in microfibra, del piano di lavoro di scrivanie, tavoli e sedie con ricollocazione e riordino del materiale eventualmente spostato. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto per la sanificazione quotidiana dei tavoli e sedie della mensa/cucina;
- j) Pulizia dei servizi igienici e pulizia, con prodotti detergenti e disinfettanti, di tutti gli apparecchi igienico sanitari (lavabi, tazze wc, ecc) con particolare attenzione alla parte esterna degli stessi;
- k) Pulizia e disinfezione da colature di sporco o macchie dalle pareti piastrelate dei servizi igienici (parte raggiungibile ad altezza d'uomo);
- l) Pulizia e disinfezioni dei dispenser di materiale;
- m) Controllo e rifornimento del materiale igienico ove necessario.
- n) Smacchiatura e pulizia da impronte e ditate dei vetri delle porte di ingresso e dai vetri delle finestre;
- o) Lavaggio della biancheria utilizzando la lavatrice di proprietà comunale.
- p) Sbarazzo delle tavole della cucina dopo il pranzo;
- q) Pulizia accurata della cucina (parte esterna arredi) con sanificazione e detersione giornaliera di tutti i piani di lavoro, lavelli, forno, ecc;
- r) Lavaggio delle stoviglie.

#### ***PRESTAZIONI A FREQUENZA STRAORDINARIA ASILO NIDO (SU RICHIESTA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO)***

---

A titolo d'esempio sono a carattere straordinario e periodico le seguenti prestazioni:

1. Disinfestazioni e derattizzazioni;
2. Aerosolizzazione di disinfettanti;
3. Pulizia e lavaggio superfici vetrate e tende alla veneziana;
4. Lavaggio a fondo meccanico dei pavimenti;
5. Pulizia ed eventuali diserbi aree esterne;
6. Pulizia a fondo degli arredi della cucina (compresa la sanificazione interna ed eventuale sanificazione radicale della cappa aspirante);
7. Intervento radicale di disinfezione dei servizi igienici;
8. Pulizia a fondo e disinfezione dei giochi ed attrezzi;
9. Lavaggio superfici tessili e tende in tessuto;
10. Manutenzione della lavastoviglie e della lavatrice.

#### **Art. 14) ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Al Comune competono:

1. determinazione tariffe annuali del servizio per il periodo di apertura ordinaria e di apertura estiva; il sistema tariffario del servizio prevede l' applicazione della tariffa massima, stabilita in relazione al costo effettivo del servizio, a tutti coloro che avranno un valore ISEE superiore al limite stabilito con apposito atto e di una tariffa ridotta, a tutti i residenti che avranno il valore ISEE inferiore a tale limite.;
2. raccolta delle domande di iscrizioni e delle agevolazioni tariffarie;
3. predisposizione elenchi dei soggetti ammessi alle esenzioni o alle tariffe agevolate in base alla fascia ISEE di appartenenza del richiedente
4. elaborazione della graduatoria secondo il regolamento comunale, per numero massimo di 52 utenti;
5. trasmissione al concessionario dell'elenco dei bambini ammessi;
6. interventi e costi manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti degli arredi delle attrezzature e dell'area verde esterna;
7. la compensazione della differenza tra la quota agevolata all'utente e la quota massima di frequenza effettiva, con le modalità di erogazione di cui all'art. 4. per i soli utenti ammessi secondo la graduatoria comunale;
8. copertura assicurativa dell'immobile
9. Spese relative agli eventuali progetti riferiti a bambini disabili certificati
10. E' a carico dell'Amministrazione Comunale la messa a disposizione, nello stato di fatto in cui si trovano, delle attrezzature esistenti alla data di inizio della concessione.
11. Attività di riscossione coattiva degli insoluti.

#### **Art. 15) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a totale carico del concessionario:

1. la fornitura a sue spese di tutti i generi alimentari, comprese le diete speciali e di quanto occorre per la preparazione e distribuzione dei pasti;
2. la fornitura del vestiario al proprio personale dipendente ed il lavaggio di tali effetti;
3. la fornitura di materiale per l'attività didattica ed educativa, lenzuoli per il riposo pomeridiano, asciugamani e bavaglioli anche eventualmente monouso;
4. la fornitura di tutti i materiali occorrenti per la pulizia dei locali, per il lavaggio delle stoviglie ecc..., come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, ecc....
5. il pagamento diretto delle imposte e tasse comunali, regionali e statali senza diritto di rivalsa dovute per l'impianto e per l'esercizio dei servizi previsti nel presente capitolato;
6. la sanificazione e disinfezione dei locali come previsto dall'art. 13.
7. le spese relative al personale comprese le spese per la formazione;
8. oneri relativi al servizio informatizzato: fornitura e assistenza software gestionale per pagamento informatizzato rette e pagina web per l'utenza;
9. l'attività amministrativa prevista nel presente capitolato, compresa la trasmissione mensile dei registri di presenza degli utenti che beneficiano della tariffa agevolata e la collaborazione nella gestione delle morosità, relativamente in particolare a comunicazioni al comune di sospensione/decadenza dall'asilo nido per mancato pagamento;
10. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale) in collaborazione con l'Ufficio Istruzione;

Tutte le spese per le attività sono a carico del concessionario.

Il concessionario potrà utilizzare proprie attrezzature, senza che ciò comporti il versamento di ulteriori somme a favore dello stesso; qualora il concessionario abbia sostituito attrezzature del Comune con proprie, al termine della concessione esse rimarranno di proprietà comunale. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature anche quelle di proprietà comunale. Dovrà essere redatto apposito registro di manutenzione indicando i dati identificativi delle attrezzature oggetto della manutenzione, descrizione dell'intervento manutentivo, data dell'intervento e firma ed estremi di identificazione della persona/ditta esecutrice dell'intervento.

Le attrezzature comunali vengono affidate in custodia al concessionario per l'esecuzione del contratto; il concessionario assume gli obblighi e le responsabilità del consegnatario di beni pubblici. L'inventario specifico degli arredi e delle attrezzature verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio della gestione. Eventuali attrezzature mancanti o che si rendano necessarie per l'espletamento del servizio sono di fornitura e di installazione a cura e spese del concessionario.

Gli eventuali danni a beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine fissato dal Comune.

Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione Comunale avrà titolo di avvalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato di quelli mancanti.

La presentazione dell'offerta costituisce dichiarazione implicita che i locali e le attrezzature sono dal concessionario considerati idonei per espletare i servizi richiesti.

#### **Art. 16) DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE E PIANO DELLA SICUREZZA**

Con riferimento all'art. 26 del D.lgs n. 81 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", non ricorrono le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto non occorre al momento l'elaborazione del "DUVRI".

Il concessionario ha l'obbligo di redigere e presentare entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.

#### **Art. 17) PERSONALE**

L'Impresa aggiudicataria dovrà eseguire i servizi richiesti avvalendosi di personale assunto alle proprie dipendenze ed in possesso delle qualifiche professionali, dei requisiti e dei titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

In particolare, per tutte le figure professionali impiegate in via continuativa per tutta la durata della concessione (ad eccezione degli incarichi richiesti in via straordinaria per sostituzioni o esigenze temporanee) l'Impresa Aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente, almeno per l'intera durata della presente concessione.

Il Comune di Cavarzere è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nei servizi.

La ditta aggiudicataria ha il compito di gestire le proprie risorse umane, promuovendone la formazione e lo sviluppo, nonché di proporre all'Ente appaltante le modalità organizzative più adeguate per la gestione del servizio.

In relazione al servizio educativo il personale dovrà essere in possesso di titolo di studio idoneo allo svolgimento delle attività in conformità ai parametri previsti dalla vigente normativa in materia (L.R. n. 32/90, L.R. 22/02, D.G.R. n. 84/07).



Il Personale addetto alle funzioni educative, coerentemente con le finalità del servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. 32/90, L.R. 22/02) e dovrà:

- provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini comprese le attività di igiene e pulizia dei bambini, nonché la somministrazione dei pasti;
- relazionarsi adeguatamente con l'utenza;
- partecipare alla stesura della programmazione educativo-didattica ed alla sua realizzazione prevedendo momenti di collaborazione con la Responsabile psico-pedagogica dell'Asilo Nido Comunale;
- partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento.

L'organico del personale educativo deve garantire il rispetto del rapporto educatore/bambino previsto dalla Legge Regionale n. 22/02.

L'affidatario deve garantire la presenza di idoneo personale nel caso di inserimento di bambini riconosciuti come soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92 con modalità concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare per il personale avviato al servizio tutte le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi integrativi locali del medesimo, osservando scrupolosamente tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi della vigente legislazione e tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e relative alla privacy, liberando il Comune da ogni responsabilità in proposito..

## **Art. 18) DOVERI DEL PERSONALE**

Il personale che verrà impiegato nel servizio dovrà essere presente nella struttura negli orari decisi e opportunamente comunicati.

Dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Asilo Nido dei quali possa avere notizia durante l'espletamento dei servizi, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003.

Il personale dell'affidatario, inoltre, dovrà mantenere all'interno dell'Asilo Nido un contegno corretto e riguardoso.

Qualora qualche dipendente dell'affidatario dovesse essere ritenuto non idoneo – per ragioni disciplinari o professionali – dovrà essere sostituito senza che l'affidatario stesso possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento danni.

## **Art. 19) FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'Aggiudicataria deve garantire adeguati ed idonei interventi di formazione ed aggiornamento da attuare in relazione alla valutazione del bisogno formativo degli operatori impiegati

## **Art. 20) CARATTERE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio, rivalendosi per le relative spese sull'inadempiente, oltre ad applicare le penali previste all'art. 22.

## **Art. 21) REFERENTE DEL SERVIZIO**

Al fine di dare concreta evidenza alla cornice organizzativa e gestionale adottata nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l'Impresa dovrà individuare, al suo interno, un referente da dedicare all'appalto in oggetto, cui competerà il mantenimento delle relazioni con l'Ufficio Istruzione del Comune e con il R.U.P.

Il referente dovrà presidiare la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, con particolare riferimento all'attuazione delle attività educative programmate, all'organizzazione dei servizi ed alla loro verifica.

Il referente risponderà delle funzioni di organizzazione del personale impegnato nei servizi, dell'efficace predisposizione delle sostituzioni nonché di ogni altra attività quotidiana atta a garantire il buon funzionamento ordinario dei servizi oggetto dell'appalto.

Il referente è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, alla fine di ogni anno educativo, una relazione sull'andamento del servizio.

L'Impresa Aggiudicataria avrà cura di comunicare al Comune l'indirizzo e-mail ed il numero di cellulare presso il quale il referente sarà reperibile per qualsiasi esigenza e problematica relativa all'appalto.

## **Art. 22) CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E PENALI**

Il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, a mezzo proprio personale o propri delegati, controlli sul rispetto da parte dell'affidatario delle condizioni stabilite nel presente atto.

Nel caso che il Comune riscontri delle inadempienze provvederà a contestarle alla Cooperativa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

L'affidatario, entro e non oltre il termine perentorio del quinto giorno successivo al ricevimento delle contestazioni, dovrà far pervenire al Comune le eventuali giustificazioni sulle inadempienze riscontrate dal Comune.

Non verranno considerate quali giustificazioni l'impossibilità dell'affidatario di effettuare le prestazioni di cui al presente capitolato conseguenti a mancanza di personale dovuta a qualsiasi causa, con l'esclusione della sola carenza di personale dovuta a sciopero del personale stesso.

Qualora, nei termini di cui sopra, l'affidatario non faccia pervenire le giustificazioni o nel caso in cui, ad insindacabile giudizio del Comune, tali giustificazioni non vengano accolte, il Comune applicherà una penale di € 200,00 (duecento) per ogni inadempienza contestata e, inoltre, al Comune competerà il rimborso della spesa sostenuta per effettuare le prestazioni eventualmente omesse dall'affidatario o effettuate dallo stesso non a regola d'arte. Le penali e il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le inadempienze dell'affidatario verranno trattenute dai corrispettivi mensili che il Comune è tenuto a corrispondere all'affidatario per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente atto.

Al raggiungimento, nel corso di validità del presente affidamento, di complessive n. 10 (dieci) inadempienze, la convenzione verrà considerata risolta per causa e colpa del concessionario lo stesso avrà diritto alla sola corresponsione del corrispettivo maturato fino alla data della risoluzione, detratte le spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze del concessionario. Spetta esclusivamente al Comune, nell'ipotesi di cui sopra, stabilire la data di decorrenza di risoluzione del contratto ed il concessionario si obbliga, in tale ipotesi, ad effettuare le prestazioni fino a detta data, applicandosi, in caso di inadempienza una penale di € 516,00 (cinquecentosedici) per ogni giorno di mancata o parziale esecuzione delle prestazioni.

## **Art. 23. OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nonché i relativi oneri, sono a carico del concessionario, che ne sarà il solo responsabile.

Il gestore solleva l'Ente, per tutta la durata del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni, incidenti o danni di ogni genere che potessero accadere nello svolgimento delle mansioni connesse al servizio e così pure per i danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere i fruitori del servizio.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli impianti ed avvertire il proprio personale dei rischi connessi.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il gestore dovrà stipulare, con propria primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- RCT: € 7.500.000,00, per ogni sinistro con il limite di:
  - € 2.500.000,00 per persona
  - € 2.500.000,00 per danni a cose

Responsabilità civile per prestatori di lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata della concessione, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia all'Ufficio Contratti del comune prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Il concessionario si impegna a presentare all'amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la quietanza da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

#### **Art. 24) CAUZIONE**

Il concessionario è tenuto a versare al Comune la cauzione definitiva nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 25) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA**

Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo. Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 26) NORME ALIMENTARI**

Il servizio di refezione è assicurato dal soggetto gestore, utilizzando la cucina interna dell'asilo nido.

Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio di ristorazione e rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

Per i bambini sino ad un anno di età di seguono le normali regole di svezzamento, dopo i 12 mesi si servono piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dal gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale ed approvato dall'azienda sanitaria locale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

I menù sono distinti in invernale ed estivo.

Per i bambini con particolari problemi alimentari sono seguite diete indicate dal servizio di igiene degli alimenti e nutrizione su espressa richiesta inoltrata dalla famiglia alla ditta secondo le modalità stabilite dall'asl.

In nessun caso possono essere consumati cibi e bevande portati da casa.

Il concessionario deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza ed igiene alimenti e deve inoltre procedere all'esecuzione delle analisi, con costi a completo carico della ditta.

A fronte di specifica richiesta potrà essere attivato il servizio di somministrazione del latte materno e potrà essere consentito l'allattamento.

#### **Art. 27) AUTORIZZAZIONI VARIE**

Il concessionario dovrà provvedere a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie agli organi competenti ed effettuare le eventuali comunicazioni inerenti l'espletamento dell'intera attività richiesta dal presente capitolato e proposta nell'offerta di gara.

#### **Art. 28) RENDICONTO**

Entro il mese di settembre, il concessionario presenta all'Ufficio Istruzione il rendiconto gestionale ed economico dell'anno scolastico precedente, coincidente con il periodo settembre/luglio corredato di adeguata documentazione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale, sui risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario. Del rendiconto risponde ad ogni effetto il legale rappresentante del concessionario. Il Comune può richiedere spiegazioni, documentazione, eseguire controlli. Il Comune potrà predisporre dei parametri obiettivo che saranno sottoposti al concessionario per l'effettiva realizzazione.

A garanzia del pagamento delle utenze (luce, gas, telefonia, riscaldamento..) il gestore dovrà trasmettere, insieme al rendiconto, la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti.

Previo accordo tra le parti la gestione delle utenze troverà compensazione nei rapporti economici tra il Comune ed il concessionario.

#### **Art. 29) CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il gestore si obbliga ad estendere nei confronti dei propri addetti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cavarzere

#### **Art. 30) CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidamento l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa prescelta.

#### **Art. 31) CONTROVERSIE GIUDIZIARIE**

Per la soluzione di vertenze che dovessero sorgere tra la il Concessionario e il Comune, così durante la concessione come al suo termine, quale che sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, se non risolte in via bonaria si dovrà fare ricorso al Tribunale di Venezia, essendo esclusa la clausola arbitrale.

### **Art. 32) RECESSO**

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o giusta causa, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 4 (quattro) mesi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

### **Art. 33) DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA**

Qualora l'Impresa dovesse disdettare il contratto prima della scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale.

Verrà, inoltre, addebitata all'affidatario, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

### **Art. 34) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni in caso di gravi inadempienze da parte della ditta.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

### **Art. 35) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- b) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co 9-bis della Legge n. 136/2010;
- d) inadempimento delle restanti disposizioni della legge 136/2010;
- e) mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- f) violazione codice di comportamento dei dipendenti;
- g) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune nell'esecuzione del contratto;
- h) sub concessione;
- i) ingiustificata sospensione del servizio;
- j) ripetute e gravi inadempienze e ritardi nello svolgimento del servizio;
- k) mancato pagamento degli stipendi per due mensilità consecutive e mancata regolarità del durc per due mensilità consecutive;
- l) frequenti e reiterati ritardi significativi nei pagamenti degli stipendi.

Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata al gestore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva

### **Art. 36) FALLIMENTO**

La concessione si intenderà revocata nel caso di fallimento dell'affidatario.

### **Art. 37) CESSIONE DEL CREDITO-SUB CONCESSIONE – CESSIONE DEL CONTRATTO**

La cessione di ogni credito derivante dal presente appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

Sono vietate la sub concessione e la cessione del contratto.

### **Art. 38) SPESE CONTRATTUALI**

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti il contratto che sarà stipulato, nessuna eccettuata od esclusa.

### **Art. 39) SEGRETO PROFESSIONALE**

Gli incaricati dei servizi dovranno mantenere il massimo riserbo su tutto quanto verrà a loro conoscenza nell'espletamento dei rispettivi compiti ai sensi del Codice in materia di trattamento dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 193/2003.

### **Art. 40) SUB APPALTO**

Il subappalto è ammesso nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 174 del D.lgs n. 50 del 2016.

### **Art. 41) RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si richiamano le norme e condizioni contenute nella normativa regionale e statale in materia.